



Comune di Alagna Valsesia

Im Land - Comunità Walser

Piazza degli Alberghi, 20 - 13021 Alagna Valsesia

tel.+39 0163/922944 - 91361 - fax. 0163/91420

www.comune.alagnavalsesia.vc.it

PROVINCIA DI VC

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE

NUMERO 169 DEL 20/08/2026

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TECNOBI SRL CON SEDE IN CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) PER LA FORNITURA DI NUOVE ATTREZZATURE A SERVIZIO DEL "BAR RISTORANTE LO CHALET" SITO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "G. SEVERINA" IN LOCALITA' SESIETTA RIVA VALDOBBIÀ DEL COMUNE DI ALAGNA VALSESIA.

L'anno duemilaventisei, del mese di agosto, il giorno venti nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

Richiamato il Decreto Sindacale n. 12/2024 di nomina del Responsabile degli Uffici e dei Servizi Comunali "1° AREA "Segreteria - affari generali, sociali, culturali, produttivi e del tempo libero" e "2° AREA "Servizi Economato-Finanziari - Settore II° Tributi", ai sensi dell'Art. 50 comma 10, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 TUEL;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la sottoscritta non si trova rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art. 16 d.lgs. 36/2023 e, infine art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di comportamento dell'Amministrazione e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o

contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

Preso atto che la cella refrigerante, attualmente in dotazione presso il bar-ristorante "Lo Chalet", sito presso il Centro Sportivo G. Severina, in località Riva Valdobbia di Alagna Valsesia, risulta obsoleta e non più riparabile, come verificato dalla ditta fornitrice, e che non risulta economicamente conveniente procedere alla riparazione, si rende indispensabile provvedere alla sua sostituzione con una nuova attrezzatura, al fine di garantirne la piena funzionalità;

Visto che a tal fine è stato richiesto idoneo preventivo di spesa a ditta specializzata in materia per fornitura di una nuova attrezzatura;

Visto il preventivo di spesa n. 260651/00 del 21-07-2026 pervenuto da parte della ditta Tecnobi s.r.l., con sede in Castelletto Sopra Ticino (NO) s.s. Sempione 223-225, 7- C.F./P.I. 01073710038, pervenuto al prot. dell'Ente in data 22-07-2026 reg. al n.4718 che per la fornitura di n.1 unità refrigerante, aeroevaporatore, quadro elettrico e tubazioni in rame e manodopera per installazione ha richiesto la corresponsione di €. 3.700,00 oltre IVA 22%;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Dato atto che:

- Trattandosi di appalto di forniture e servizi d'importo inferiore ad €. 140.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di forniture e servizi di importo inferiore a €. 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Visto e richiamato il parere del 27 Luglio 2023 n. 2196 del Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT il quale afferma che: "Nel nuovo codice dei contratti, all'art. 25 è stato previsto, dal primo gennaio 2024, l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme certificate secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26";

Preso atto del:

- Comunicato del Presidente dell'ANAC in data 10 gennaio 2024 avente ad oggetto: "Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro" che, per lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, è consentito l'utilizzo della Piattaforma PCP, fino al 30 settembre 2024;
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 28 giugno 2024 con il quale viene disposta la proroga dell'utilizzo della Piattaforma PCP fino al 31 dicembre 2024 per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 18 dicembre 2024 con il quale viene disposta la proroga dell'utilizzo della Piattaforma PCP fino al 30 giugno 2025 per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 18 giugno 2025 con il quale viene prorogata la possibilità di utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, in caso di

impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate;

Rilevato che, per il presente impegno di spesa, è stato richiesto il seguente **C.I.G. BCB560079** per la Ditta "**Tecnobi s.r.l.**", con sede in Castelletto Sopra Ticino (NO) s.s. Sempione 223-225, 7- C.F./P.I. 01073710038;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, c.1, della L. 13/08/2010 n. 136 per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici debbano utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche;

Rilevato che in caso di mancato rispetto della sopracitata norma da parte dell'affidatario si procederà, ai sensi di legge, alla risoluzione del rapporto giuridico tra le parti;

Acquisito il DURC della Ditta indicata, con validità sino al 03/11/2026;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs. n. 267/2000, nonché del vigente regolamento sui controlli interni, che con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visti:

- il corrente Bilancio di previsione, esercizi 2026-2028, approvato con deliberazione C.C. n. 04 del 27/02/2026;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il D.lgs. 36/2023;
- il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 T.U.E.L.;

Rilevato che sussiste il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

Di approvare, per le motivazioni in premessa espresse e qui integralmente richiamate, il preventivo di spesa fornito dalla Ditta **TECNOBI S.R.L.**, con sede in Castelletto Sopra Ticino (NO) s.s. Sempione 223-225, 7- P.I. 01073710038, N.260651/00 del 21-07-2026, pervenuto al prot. dell'ente in data 22-07-2026 n.4718 che, per la fornitura di n.1 unità refrigerante, aeroevaporatore, quadro elettrico e tubazioni in rame e manodopera per installazione ha richiesto la corresponsione di €. 3.700,00 oltre IVA 22%;

1. **Di provvedere**, all'assunzione di un impegno di spesa, per la fornitura del materiale sopra descritto e relativa installazione, per la somma di **€ 4.514,00-** IVA 22% compresa, a favore della Ditta **TECNOBI S.R.L.** con sede in Castelletto Sopra Ticino (NO) s.s. Sempione 223-225, 7- C.F./P.I. 01073710038 mediante imputazione sul cap. 6170/3/1 codice D.lgs.118/2011 01.05.2, Mis. 01, Programma 05, Titolo II, macro-aggregato 202, P.D.C.U. 2.02.01.05.999 del corrente Bilancio di Previsione esercizio 2026, ove è previsto il necessario stanziamento;
2. **Di dare atto** che:
 - il codice C.I.G., assegnato al presente impegno di spesa e da comunicare alla Ditta "**Tecnobi**", è **BCB560079**;
 - ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa, di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

3. **Di provvedere** alla liquidazione della spesa ad avvenuta esecuzione della fornitura richiesta e dietro presentazione di regolare fattura ed all'acquisizione dei DURC e delle relative dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
4. **Di trasmettere** copia del presente atto alla Ditta “**Tecnobi s.r.l.**”, per opportuna norma e conoscenza.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonella Mollia
Firmato digitalmente